



DELIBERA n. 456

del 25 settembre 2025

Fascicolo Anac n. 133/2023

Oggetto:

Procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 dal Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise per la fornitura di prodotti hardware e servizi complementari inerenti all'intervento "sotto azione 01– monitoraggio e telecontrollo dell'intero ciclo delle acque – sotto azione 01" – risorse FSC 2014-2020. CIG: 9179214F02.

Importo a base di gara: € 2.681.000,00

Riferimenti normativi

art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016;

art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016;

Parole chiave

Principio di non discriminazione

Responsabile Unico del Procedimento

Massima

Appalto pubblico – Servizi - Forniture - Scelta del contraente - Criteri - Offerta tecnica- Valutazione - Presupposti - Illegittimità.

I criteri di valutazione delle offerte tecniche contenuti nel disciplinare di gara hanno determinato una discriminazione tra i potenziali concorrenti, andando a cagionare un oggettivo vantaggio a favore dei soggetti che conoscevano i sistemi già in uso per il monitoraggio ed il telecontrollo dell'intero ciclo delle acque determinando, in tal modo, una lesione del principio di parità di trattamento tra i diversi concorrenti.

Art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

VISTO

l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con delibera n. 803 del 4 luglio 2018, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018;

VISTA

la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Premessa

Con nota acquisita al prot. ANAC n. 7537 del 21.12.2022, è pervenuto presso l'Autorità un esposto con il quale sono state segnalate talune criticità relative alla procedura aperta indetta dalla Regione Molise per la fornitura di prodotti hardware e servizi complementari inerenti all'intervento *"sotto azione 01 – monitoraggio e telecontrollo dell'intero ciclo delle acque"*.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici attribuite all'Autorità ai sensi degli artt. 211 e 213 del d.lgs. 50 del 2016 è stata dunque inoltrata alla Regione Molise, una richiesta di informazioni utili (prot. ANAC n. 1880 dell'11.01.2023) ed un successivo sollecito (prot. ANAC n. 10768 dell'8.02.2023) ai sensi dell'art. 13, comma 4 del Regolamento di Vigilanza del 4 luglio 2018 a seguito del mancato riscontro della stazione appaltante.

Il Consiglio dell'Autorità – considerato il comportamento omissivo dell'Amministrazione – ha disposto nell'adunanza del 10.01.2024 una ispezione con l'ausilio della Guardia di Finanza al fine di acquisire gli elementi utili all'istruttoria.

Il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza – in esecuzione del mandato ispettivo di cui al prot. ANAC n. 21080 del 12.02.2024 – ha intrapreso in data 29 febbraio 2024 l'attività ispettiva presso gli uffici della Regione Molise, trasmettendo successivamente la relativa documentazione.

In base alle valutazioni operate, si rappresentano le seguenti osservazioni, approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 25.09.2024

Fatto

Le attuali politiche di tutela dell'acqua prevedono – come è noto - l'istituzione del "Servizio Idrico Integrato" costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e di collettamento e depurazione delle acque reflue.

Tra gli attori del servizio idrico assumono un ruolo centrale le Regioni sia nella definizione degli indirizzi generali dell'attività sia nella definizione del quadro di riferimento per tutte le attività di gestione del servizio idrico regionale.

In tale contesto va inquadrata la procedura di gara pubblicata in data 13.07.2022 sulla GUUE e GURI dalla Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza; unitamente al predetto bando venivano predisposti i relativi documenti da porre a base di gara e - più nello specifico - la documentazione tecnica (capitolato speciale descrittivo, computo metrico e relazione illustrativa), il disciplinare e il manuale di partecipazione alla gara medesima.

L'oggetto dell'appalto riguardava testualmente la *"fornitura di prodotti hardware e servizi complementari inerenti al Monitoraggio e telecontrollo dell'intero ciclo delle acque nella Regione Molise, secondo le prescrizioni della Documentazione Tecnica, come meglio descritto nella conferente documentazione di gara"* con un importo a base di gara di **€ 2.681.000,00** al netto dell'IVA ed una durata complessiva di **51 mesi** (di cui 15 mesi di rilevazione/modellazione reti/

fornitura ed installazione apparecchiature e 36 mesi di assistenza, a partire dalla fornitura e posa in opera degli strumenti hardware e software nonché delle apparecchiature di misurazione).

L'appalto aveva dunque per oggetto la realizzazione di un unico sistema di gestione e controllo degli impianti integrato con una *"potente ed espandibile piattaforma di digitalizzazione del ciclo idrico di semplice interoperabilità con tutti i soggetti pubblici interessati dall'iniziativa ed interfacciabile con tutti i sistemi ed impianti attualmente presenti e futuri"*.

Nell'esposto acquisito al prot. ANAC n. 107537 del 21.12.2022 veniva richiamata l'attenzione dell'Autorità sul punto 16 del Disciplinare di gara intitolato **"Contenuto dell'offerta tecnica"** dove la Regione Molise descriveva analiticamente i diversi punteggi che gli operatori economici potevano vedersi riconosciuti dalla Commissione Aggiudicatrice a seguito della presentazione dell'offerta tecnica.

Specificatamente l'offerta tecnica doveva contenere:

- Relazione sulle "Referenze Qualificate SCADA" max punti 5
- Relazione sulle "Referenze Qualificate Piattaforma Digitalizzazione" max Punti 5
- Relazione sulle "Referenze Qualificate PLC/RTU/Datalogger" max Punti 5
- Relazione sulla "Qualità Componenti SCADA" max Punti 10
- Relazione sulla "Qualità Componenti Piattaforma Digitalizzazione" max Punti 5
- Relazione sulla "Qualità Componenti RTU" max Punti 5
- Relazione sulla "Qualità Componenti Datalogger" max Punti 5
- **Relazione "Migliorie" max Punti 20**
- Relazione "Team progetto e procedure" max Punti 10
- Relazione "Manutenzione" max Punti 5

Come si evince dal suddetto riepilogo, la **Relazione "Migliorie"** assume un ruolo determinante sul punteggio complessivo, permettendo l'attribuzione di ben **20 punti** ai partecipanti alla procedura di gara.

Pertanto, gli operatori economici in gara, per poter formulare un'offerta tecnica competitiva, avrebbero dovuto dare adeguato risalto alla Relazione "Migliorie", valorizzando la capacità di **integrazione di sistemi preesistenti** (PLC/RTU), la sicurezza e continuità del servizio, l'utilizzabilità interfacce da parte degli operatori, l'integrabilità dei sistemi di contabilizzazione e gestione amministrativa, il dimensionamento del sistema e la gestione allarmi.

Secondo quanto sostenuto dagli esponenti, una previsione così articolata del Disciplinare di Gara avrebbe dovuto "suggerire" alla Stazione Appaltante di specificare quale fosse la natura tecnica dei sistemi preesistenti a cui apportare le "migliorie" sopra descritte.

Oltretutto, antecedentemente alla presentazione dell'offerta tecnica ed economica, taluni operatori economici interessati a partecipare alla procedura avevano richiesto dei chiarimenti finalizzati a consentire a tutti i partecipanti alla gara, di poter formulare un'offerta competitiva, garantendo così una adeguata parità di trattamento tra i concorrenti.

A ben osservare, infatti, nelle richieste di chiarimenti – pubblicate sul sito istituzionale della Regione Molise – si può leggere testualmente che: *"Le "migliorie" non possono essere offerte perché nel progetto non sono specificati tutti i sistemi esistenti; questa circostanza costituisce una sostanziale limitazione alla partecipazione alla gara di qualsivoglia operatore diverso da coloro che hanno fornito/realizzato i sistemi esistenti. Di fatto, per formulare una offerta tecnica anche con le migliorie di cui innanzi, cioè un'offerta competitiva, è indispensabile sia studiare a tavolino le specifiche dei sistemi esistenti che acquisire informazioni utili attraverso sopralluoghi nei siti di monitoraggio esistenti e anche presso i "centri di controllo" esistenti"*.

Tali richieste sono state riscontrate dalla Regione Molise la quale ha sostenuto che *"gli operatori che si sono aggiudicati la fornitura di attrezzature informatiche (nel 2021) non conoscono TUTTI i sistemi ed impianti attualmente utilizzati da tutti i soggetti pubblici interessati dall'iniziativa; pertanto, si ritiene che nella presentazione dell'offerta relativa all'appalto de quo tutti gli operatori nel presentare l'offerta si ritrovano nelle stesse condizioni"*.

Analogamente, in un altro quesito posto da un diverso operatore economico, viene evidenziato che *"per ottemperare in maniera efficace ad una proposta tecnica esaustiva ed alle richieste di innovazione e migliorie riportate nel Vs bando (che sono tra i fattori premianti della eventuale proposta) sia necessario assolvere ad un approfondimento dello status attuale dell'installato e conseguentemente anche ad almeno un sopralluogo in qualche sito significativo"*.

Anche tale quesito evidenzia in maniera oggettiva le difficoltà in cui sono incorsi gli operatori economici nel tentativo di formulare in maniera seria, adeguata e tempestiva un'offerta tecnica in linea con quanto prescritto dal disciplinare di gara.

In virtù degli elementi giuridici-fattuali emersi dalla valutazione della segnalazione e dalle scarse informazioni contenute nella sezione "Amministrazione Trasparente" della Regione Molise, l'Autorità con nota di cui al prot. ANAC n. 1880 dell'11.1.2023 ha richiesto alla stazione appaltante chiarimenti mediante una richiesta informativa ai sensi dell'art. 213 co. 13 del d.lgs. n. 50 del 2016. Specificatamente, l'Autorità ha invitato la Regione a fornire una relazione contro-deduttiva e di chiarimento per esplicitare le ragioni giuridiche sottese alla previsione dell'assegnazione di ben 20 punti - nell'ambito della valutazione delle offerte tecniche - alla relazione concernente le "migliorie" hardware e software da apportare ai preesistenti sistemi senza che negli atti di gara venissero indicate con il dovuto grado di dettaglio le caratteristiche tecniche degli stessi; inoltre, con la medesima richiesta ai sensi dell'art. 213 co. 13 del d.lgs. n. 50 del 2016 l'Autorità ha espressamente chiesto di essere aggiornata sullo stato della procedura, anche con l'invio delle copie dei verbali di gara e delle offerte degli operatori economici.

A seguito del mancato riscontro da parte della Stazione Appaltante, l'Autorità ha sollecitato la Regione con la nota di cui al prot. ANAC n. 10768 dell'8.02.2023 al fine di ricevere i chiarimenti richiesti.

Stante l'assenza di riscontro, l'Ufficio competente ha informato l'Ufficio Sanzioni con protocollo interno n. 18065 del 06.03.2023 e, in virtù della mancata ostensione delle informazioni e dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 213 co. 13 del d.lgs. n. 50/2016, tale Ufficio ha comunicato alla Regione Molise l'avvio del relativo procedimento sanzionatorio con la nota di cui al prot. ANAC n. 24678 del 28.03.2023, definendolo successivamente con la Delibera n. 407 assunta dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Adunanza del 6.09.2023.

All'esito di tale procedimento è stata disposta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di € 700,00 nei confronti del R.U.P. A.D.L. "ritenendo configurata la contestata condotta omissiva".

Alla luce della peculiare condotta omissiva della Regione Molise, il Consiglio dell'Autorità – dopo essere stato informato in merito alle circostanze fattuali sopra richiamate con la Relazione di cui al prot. ANAC n. 110379 dell'11.12.2023 – ha disposto un'ispezione con l'ausilio della Guardia di Finanza al fine di acquisire la documentazione necessaria a concludere l'istruttoria.

Pertanto, con la nota di cui al prot. ANAC n. 21452 del 12.02.2024 è stato trasmesso il mandato ispettivo di cui al prot. ANAC n. 21080 del 12.02.2024 al Nucleo speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza al fine di consentire lo svolgimento della disposta attività.

In data 29 febbraio 2024 i militari della Guardia di Finanza hanno intrapreso l'attività ispettiva presso gli Uffici della Regione Molise in contraddittorio con il RUP che ha curato la procedura di

gara l'AVV. A.D.L.; in particolare, le operazioni di servizio hanno permesso ai militari di acquisire diversi atti di gara, tra cui verbali di gara e offerte tecniche ed economiche.

Tuttavia, in sede ispettiva il RUP della procedura di gara ha chiarito che la determinazione a contrarre ex art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 era stata resa dal dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime, idrico integrato, con DD n. 2006 del 08/04/2022; pertanto - per potere redigere la relazione contro-deduttiva richiesta dall'Autorità - sarebbe stato imprescindibile ricevere un riscontro dal Servizio sopra richiamato che aveva curato la fase prodromica alla pubblicazione del bando di gara

A ben vedere, però, il RUP della procedura di gara, l'Avv. A.D.L, con PEC del 19.03.2024 ha comunicato di *"non aver ricevuto riscontri dalla struttura di riferimento in ordine ai fatti oggetto di approfondimento e che è stato individuato l'Arch. G. P. quale dirigente reggente della C.U.C.";* ciò in virtù del fatto che il RUP della procedura in epigrafe ha dichiarato ai militari verbalizzanti che *"a far data dall'1.01.2024...la CUC è senza dirigente, in quanto è in atto una fase di riorganizzazione degli uffici regionali ad opera della nuova amministrazione regionale che si è insediata a seguito delle elezioni di giugno 2023. La documentazione richiesta è nella disponibilità del Dipartimento IV e in data odierna non è presente personale in grado di reperirla. Faccio pertanto riserva di esibire quanto richiesto, appena avrò la possibilità di interloquire con il citato personale"*.

Pertanto, il RUP che ha curato la gestione della procedura di gara ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016 non è stato in grado di elaborare in via autonoma una relazione contro deduttiva e di chiarimento, in assenza del riscontro del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime, idrico integrato.

A tal riguardo, occorre evidenziare che - con le note acquisite ai protocolli ANAC di cui ai nn. 45405 e 45406 dell'11.04.2024 - il Dirigente reggente della C.U.C. ha informato preliminarmente l'Autorità di aver assunto l'incarico solamente in data 18.03.2024.

In secondo luogo, lo stesso, ha confermato che le Linee Guida per il funzionamento del Servizio Centrale Unica di Committenza *"riservano alle competenze dello stesso solo le fasi di gara dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione, demandando alle Strutture regionali nel cui interesse è svolta la gara, sia la predisposizione e l'adozione di atti e documenti necessari all'avvio della procedura di gara sia la stipulazione e l'esecuzione del relativo contratto; conformemente a tali Linee Guida, il Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime, Idrico integrato, nell'esercizio delle sue competenze, ha compiutamente definito sia l'oggetto dell'appalto negli aspetti tecnici, economici e normativi, sia i requisiti di partecipazione alla gara e la tabella dei punteggi della gara"*. Alla luce di tali considerazioni, il Direttore del Servizio C.U.C. *"chiedeva al Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime, Idrico integrato di trasmettere con cortese urgenza, per iscritto, a questa Struttura, in ottica contro-deduttiva, unitamente alla relativa eventuale documentazione, le informazioni e i chiarimenti richiesti dall'ANAC nelle suddette note"*.

A ben osservare, però, anche la nota prot. N. 44507 del 29.03.2024 con cui il Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime, Idrico integrato ha riscontrato la richiesta del Servizio C.U.C., non ha fornito alcun chiarimento esaustivo relativamente alle carenze concernenti gli atti di gara che avrebbero impedito ai concorrenti interessati alla procedura, di elaborare e presentare un'offerta adeguata dal punto di vista tecnico, in violazione dei principi pro-concorrenziali richiamati dall'art. 30 comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Diritto

Come emerge dalla ricostruzione fattuale, nella predisposizione della documentazione relativa alla procedura di gara ad evidenza pubblica, l'operato della Regione Molise - alla luce di quanto in atti - non risulta in linea con quanto prescritto dagli artt. 30, 68 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Segnatamente, l'art. 30 co. 1 del d.lgs. n. 50 dispone che le stazioni appaltanti nell'affidamento degli appalti debbano rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità; per di più, il secondo comma del medesimo articolo prescrive che le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

Nella materia degli appalti pubblici, come è noto, il principio del *favor participationis* consiste nell'ampliamento della platea dei concorrenti che partecipano ad una gara pubblica, costituendo dunque espressione della massima concorrenzialità nel settore di riferimento; ogni deroga a tale finalità di carattere generale deve, di conseguenza, essere di stretta interpretazione.

In aderenza a tali coordinate ermeneutiche si pone anche l'art. 83, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016, prevedendo che i requisiti di idoneità professionale e le capacità economica e finanziaria e tecniche - professionali sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, "*tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione*".

Le disposizioni appena richiamate inducono a considerare il principio del *favor participationis* quale criterio guida per la risoluzione delle problematiche riferibili alle procedure ad evidenza pubblica.

Appare inoltre conferente il richiamo al principio di **parità di trattamento**, il quale impone che gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti i partecipanti.

Nel caso di specie è stato rilevato il mancato rispetto dei principi richiamati perché il punto 16 del disciplinare di gara - così come descritto nelle premesse fattuali - contiene previsioni che **contrastano con i principi di non discriminazione, del *favor participationis*, di parità di trattamento e della libera concorrenza**; in particolare, la lesione dei suddetti principi scaturisce dalle modalità con cui la Stazione Appaltante ha prefigurato l'offerta tecnica, non consentendo agli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, di poter formulare un'offerta adeguatamente competitiva.

A ben osservare, infatti, Il bando e l'annesso disciplinare richiedevano (e valutavano) la sussistenza di elementi del tutto **inesigibili** da parte dei concorrenti che non avevano collaborato alla predisposizione dei sistemi hardware e software preesistenti.

Invero, come si è specificato, il punto 16 del disciplinare di gara prevedeva l'assegnazione fino a un massimo di 20 punti per le "migliorie" ai componenti hardware e software sugli 80 punti complessivamente attribuibili dalla Commissione Aggiudicatrice; tale punteggio poteva conseguirsi, inoltre, con l'annessa **positiva valutazione dell'integrazione con i sistemi preesistenti**.

Orbene, per poter formulare un'offerta tecnica competitiva sarebbe stato dunque indispensabile conoscere le specifiche dei sistemi preesistenti oltreché acquisire informazioni utili attraverso sopralluoghi nei siti di monitoraggio esistenti e anche presso i "centri di controllo" esistenti.

Allo stesso modo va evidenziato che le carenze informative relative ai sistemi già in uso presso la Regione Molise non consentivano di valutare l'onere delle "migliorie" per garantire la richiesta "interfacciabilità".

In altri termini, l'operato della Stazione appaltante ha determinato un oggettivo vantaggio competitivo a favore degli operatori economici che avevano contribuito alla definizione dei sistemi preesistenti.

Tali assunti sono confermati anche da quanto è emerso dall'analisi della documentazione inoltrata dalla Guardia di Finanza a seguito dell'ispezione operata presso la Regione Molise.

Specificatamente, tra gli atti acquisiti a seguito dell'ispezione è stato possibile confermare che l'impostazione adottata dalla stazione appaltante ha fortemente compromesso i principi pro-concorrenziali su cui è incentrato il d.lgs. n. 50 del 2016 facendo sì che venisse presentata una sola offerta proveniente dall'RTI composto dalle "INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION SRL – Atena Sintec S.r.l. – Sistemi Territoriali, quale unico partecipante alla procedura di che trattasi.

A ben osservare, infatti sia dai verbali di gara che dalla determina di aggiudicazione n. 8347 del 27.12.2022 - acquisiti al prot. ANAC n. 38553 del 22.03.2024 - si evince che **la commissione giudicatrice ha valutato un'unica offerta economica ed un'unica offerta tecnica** dell'RTI composto dalle seguenti società:

- 1) INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION SRL (Mandataria);
- 2) "ATENA SINTEC S.r.l." (Mandante);
- 3) SISTEMI TERRITORIALI S.r.l (Mandante).

A tal proposito è opportuno sottolineare che dal sito istituzionale della Regione Molise è stato possibile individuare la determinazione dirigenziale n. 3620 del 23.06.2021 con cui è stata affidata proprio alla INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION SRL dal direttore del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato, la fornitura del "Telecontrollo Idraulico Standard ID&A" degli acquedotti di proprietà della Regione Molise e gestiti dall'Azienda Speciale Regionale Molise Acque. Inoltre, per la realizzazione del "telecontrollo idraulico standard ID&A" hanno contribuito – tra le altre - anche l'ATENA SINTEC S.r.l. per la "fornitura di strumentazione elettronica e servizi complementari".

Simili evidenze sono atte a dimostrare che gli unici soggetti interessati che avrebbero potuto avere una piena contezza delle migliorie apportabili - in linea con quanto previsto dall'art. 16 del Disciplinare di gara intitolato "Contenuto dell'offerta tecnica" - potevano essere **solo coloro che avevano provveduto alla definizione dei sistemi preesistenti.**

A tal riguardo occorre anche richiamare l'art. 68 co. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 ove si prescrive che "le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e **non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati** all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza"; ebbene, nel caso di specie, la Regione Molise, non fornendo le opportune precisazioni tecniche sui sistemi già esistenti, ha fissato - di fatto - dei **criteri immotivatamente restrittivi** per gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura de qua.

Alla luce di quanto esposto, è da ritenere che i criteri valutativi statuiti nel disciplinare di gara di che trattasi, unitamente all'assenza di informazioni documentate sui sistemi in uso nell'ambito della documentazione di gara, possono aver cagionato una discriminazione tra i potenziali concorrenti, determinando un oggettivo vantaggio a favore dei soggetti che conoscevano i sistemi in uso nella Regione Molise per il monitoraggio ed il telecontrollo dell'intero ciclo delle acque.

In definitiva, l'assenza negli atti di gara di elementi tali da consentire una valutazione certa sui sistemi preesistenti congiuntamente alla valutazione favorevole delle offerte tecniche contenenti migliorie agli anzidetti sistemi, ha determinato una ingiustificata lesione del principio di parità di trattamento tra i diversi concorrenti.

Occorre infine sottolineare che durante l'articolato iter procedimentale, la Regione Molise si è dimostrata scarsamente collaborativa in virtù della protratta condotta omissiva dei soggetti deputati a fornire informazioni all'Autorità.

L'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede – come noto – in capo al Responsabile Unico del Procedimento l'onere di svolgere *"tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione"* previste dal Codice dei Contratti curando il corretto e razionale svolgimento delle procedure; il responsabile unico del procedimento, infatti, è il soggetto investito dell'intera responsabilità del procedimento in quanto risulta chiamato a verificare il rispetto delle prescrizioni normative, nei termini indicati dall'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Nel caso di specie l'operato del Responsabile Unico del Procedimento non si è dimostrato in linea con quanto prescritto dagli artt. 31 e 102 del d.lgs. n. 50 del 2016 oltre che con le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 3 ANAC (approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017) ove è testualmente previsto che *"il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia"*. A ben osservare, dunque, il RUP della procedura di gara – nonché Dirigente del Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise – non è riuscito ad espletare adeguatamente le funzioni attribuite in relazione alla procedura di gara in oggetto, in ossequio a quanto previsto nella normativa di riferimento in materia di Responsabile Unico del Procedimento.

La vicenda complessiva ha, dunque, permesso di evidenziare rilevanti criticità nella gestione del Servizio C.U.C. della Regione Molise; a tal riguardo occorre, altresì, sottolineare per completezza espositiva che, a fronte della determina di aggiudicazione n. 8347 del 27.12.2022 per l'affidamento della fornitura di prodotti hardware e servizi complementari inerenti il monitoraggio e telecontrollo dell'intero ciclo delle acque, il contratto susseguente è stato stipulato in data 15 febbraio 2024 con il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION S.r.l. - Atena Sintec S.r.l. - Sistemi Territoriali S.r.l.

Pertanto, la Regione Molise risulta avere affidato un appalto misto di servizi e forniture del valore economico stimato in circa 3 milioni di euro, in violazione dei principi concorrenziali di cui agli artt. 30, 68 e 83 d.lgs. n. 50/2016, senza neanche stipulare un contratto valido ed efficace con l'aggiudicatario della procedura nei termini di legge previsti.

In base alle risultanze istruttorie e per quanto innanzi considerato, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 25.09.2024

DELIBERA

Che l'istruttoria effettuata ha consentito di riscontrare apprezzabili profili di anomalia ed irregolarità relative all'affidamento per la fornitura di prodotti hardware e servizi complementari inerenti all'intervento "sotto azione 01 – monitoraggio e telecontrollo dell'intero ciclo delle acque" e, in particolare:



- il punto 16 del disciplinare di gara contiene previsioni che contrastano con i principi di non discriminazione, del *favor participationis*, di parità di trattamento e della libera concorrenza nella mancata osservanza degli articoli 30, 68 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016.
- il mancato adeguato rispetto da parte del RUP dei doveri e delle prerogative legalmente fissate negli artt. 31 e 102 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- di dare mandato al competente Ufficio di trasmettere la presente delibera alla Regione Molise per le valutazioni di competenza in ordine anche ai possibili correttivi adottabili al fine di superare le criticità sopra rilevate, con richiesta di riscontro all'Autorità nel termine di 30 giorni;
- di trasmettere la Delibera all'OIV dell'Ente Regionale suddetto per le valutazioni di competenza relative al sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni;
- di disporre la pubblicazione a cura della Regione Molise della presente Delibera sul sito istituzionale della Regione medesima.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 21 ottobre 2025

Il Segretario

Laura Mascali

Firmato digitalmente